



Città di Seregno

CONSIGLIO COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
27-12-2018	53

oggetto: **ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ART.20, D.LGS.175/2016. PIANO DI RIASSETTO ORG.VO SOCIETARIO ANCHE IN MODIFICA E A INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA REVISIONE STRAORDINARIA.ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MATERIA DI PARTECIPATE**

L'anno Duemiladiciotto addì Ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:00, in Seregno e nella sede comunale - convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, di 1^a convocazione, in seduta pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **MOTOLESE FRANCESCO**.

Presiede **AMATI PIETRO** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

presenti	assenti
ROSSI ALBERTO MARIANI CARLO MARIANI TIZIANO TREZZI EDOARDO CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE VIGANO' ELISABETTA CADORIN MARIA GABRIELLA BERTOCCHI PATRIZIA PEREGO GIANLUIGI LISSONI LUCA SABIA LEONARDO SILVA STEFANO LISSONI ANNAMARIA TAGLIABUE AURELIO AMATI PIETRO SILVA AGOSTINO TAGLIABUE SAMUELE SALA VERONICA MANDARADONI CHIARA BORGONOVO LAURA MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	CERQUA ILARIA ANNA FOTI ANTONINO RIPAMONTI DAVIDE NOVARA CHIARA MARICA
Totale: 21	Totale: 4

Oggetto: ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ART.20, D.LGS.175/2016. PIANO DI RIASETTO ORG.VO SOCIETARIO ANCHE IN MODIFICA E A INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA REVISIONE STRAORDINARIA.ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MATERIA DI PARTECIPATE

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2/41 dell'ordine del giorno, "Analisi assetto complessivo delle partecipazioni societarie art. 20, D.lgs.175/2016. Piano di riassetto org.vo societario anche in modifica e a integrazione dei contenuti della revisione straordinaria. Ulteriori determinazioni in materia di partecipate".

Dopo di che intervengono il Consigliere Mariani T. per mozione d'ordine, durante la quale chiede il rinvio della trattazione dell'argomento in oggetto, l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo, i Consiglieri Bertocchi, Casiraghi, l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo ed il Sindaco Rossi.

Durante il dibattito entra in aula il Consigliere Ripamonti (presenti n. 22).

A questo punto il Presidente pone in votazione nelle forme di legge la proposta del Consigliere Mariani T. di rinviare la trattazione dell'argomento in oggetto: tale proposta **È RESPINTA** avendo riportato n. 5 voti favorevoli e n. 17 contrari (Sindaco Rossi, Mariani C., Bertocchi, Perego, Lissoni L., Sabia, Silva S., Lissoni A., Ripamonti, Tagliabue A., Amati, Silva A., Tagliabue S., Sala, Mandaradoni, Borgonovo e Montecampi) espressi per alzata di mano (presenti n. 22).

Successivamente intervengono l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo per l'illustrazione dell'argomento in oggetto, il Consigliere Mariani T. che presenta degli emendamenti, l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo, il Consigliere Mariani T., il Presidente Amati, il Consigliere Sabia per mozione d'ordine, il Presidente Amati, il Consigliere Bertocchi, il Segretario Generale Dr. Francesco Motolese ed il Presidente Amati.

Durante il dibattito entra in aula il Consigliere Foti (presenti n. 23).

Dopo di che intervengono i Consiglieri Bertocchi, Mariani T., il Presidente Amati, i Consiglieri Mariani T., Casiraghi, Sabia, Lissoni L. e Viganò, ai quali replicano l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo ed il Sindaco Rossi.

A questo punto intervengono i Consiglieri Mariani T., Viganò, Casiraghi, Sabia, Bertocchi, Casiraghi per fatto personale, Mariani T. che chiede la momentanea sospensione della seduta, il Sindaco Rossi e l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo.

Nel frattempo esce dall'aula il Consigliere Perego (presenti n. 22).

Dopo di che in merito all'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 1) interviene il Consigliere Mariani T..

A questo punto il Presidente pone in votazione nelle forme di legge l'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 1): tale emendamento **È APPROVATO** avendo riportato n. 22 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 22 i componenti presenti e votanti.

Successivamente in merito all'emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 2) intervengono i Consiglieri Mariani T., l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo, il Consigliere Mariani T., il Dirigente dell'Area affari economico-finanziari e servizi alla città Dr. Corrado Viscardi, precedentemente invitato al tavolo di presidenza, il Consigliere Mariani T., l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo ed il Presidente Amati che, dopo aver chiesto conferma al 1° presentatore (Tiziano Mariani), comunica che l'emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 2) è ritirato.

Durante il dibattito entra in aula il Consigliere Perego (presenti n. 23).

Dopo di che in merito all'emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 3) intervengono il Consigliere Mariani T. e l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo.

A questo punto il Presidente pone in votazione nelle forme di legge l'emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 3): tale emendamento **È RESPINTO** avendo riportato n. 5 voti favorevoli e n. 18 contrari (Sindaco Rossi, Mariani C., Foti, Bertocchi, Perego, Lissoni L., Sabia, Silva S., Lissoni A., Ripamonti, Tagliabue A., Amati, Silva A., Tagliabue S., Sala, Mandaradoni, Borgonovo e Montecampi) espressi per alzata di mano, (presenti n. 23).

Successivamente in merito all'emendamento n. 4 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 4) intervengono l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo, il Consigliere Mariani T. e l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo.

Dopo di che il Presidente pone in votazione nelle forme di legge l'emendamento n. 4 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 4): tale emendamento **È RESPINTO** avendo riportato n. 5 voti favorevoli e n. 18 contrari (Sindaco Rossi, Mariani C., Foti, Bertocchi, Perego, Lissoni L., Sabia, Silva S., Lissoni A., Ripamonti, Tagliabue A., Amati, Silva A., Tagliabue S., Sala, Mandaradoni, Borgonovo e Montecampi) espressi per alzata di mano, (presenti n. 23).

A questo punto in merito all'emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 5) intervengono il Consigliere Mariani T., l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo, il Consigliere Mariani T. e l'Assessore con delega alle Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, Trasparenza e semplificazione Giuseppe Borgonovo.

Successivamente - sono le ore 23.36 - il Presidente sospende momentaneamente la seduta.

Dopo di che - sono le ore 23.45 - il Presidente riapre la seduta invitando il Segretario Generale Dr. Francesco Motolese ad effettuare nuovamente l'appello nominale: risultano presenti n. 23 consiglieri comunali (Sindaco Rossi, Mariani C., Mariani T., Trezzi, Casiraghi, Viganò, Cadorin, Foti, Bertocchi, Perego, Lissoni L., Sabia, Silva S., Lissoni A., Ripamonti, Tagliabue A., Amati, Silva A., Tagliabue S., Sala, Mandaradoni, Borgonovo e Montecampi).

Riconosciuta pertanto legale l'adunanza, il Presidente dichiara riaperta la seduta.

A questo punto interviene il Presidente Amati dando lettura dell'emendamento, da lui stesso presentato, all'emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 5).

Successivamente il Presidente pone in votazione nelle forme di legge l'emendamento all'emendamento n. 5 presentato dal Presidente Amati (all. 5): tale emendamento **È APPROVATO** avendo riportato n. 23 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 23 i componenti presenti e votanti.

Dopo di che interviene il Presidente Amati dando lettura dell'emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 5) così come precedentemente emendato.

A questo punto il Presidente pone in votazione nelle forme di legge l'emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri Tiziano Mariani ed altri (all. 5) così come precedentemente modificato: tale emendamento **È APPROVATO** avendo riportato n. 23 voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 23 i componenti presenti e votanti.

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con riferimento agli aspetti normativi e di ordine generale

PREMESSO che attualmente:

- il Comune di Seregno è socio di maggioranza della società per azioni Ambiente Energia Brianza (nel seguito, in acronimo, AEB), con sede in Seregno, via Palestro, 33, con un capitale sociale, interamente versato, pari a euro 84.192.200,00, diviso in n. 841.922 azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna, detenendo il 71,400% del predetto capitale sociale (n. 601.132 azioni);
- AEB è a capo di un gruppo societario (nel seguito Gruppo AEB-Gelsia) operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l. (nel seguito Gelsia), da RetiPiù S.r.l. (nel seguito RetiPiù), delle quali detiene rispettivamente il 77,111% e il 58,862% del capitale sociale (con Gelsia che, a sua volta, detiene il 19,023% del capitale sociale di RetiPiù), e da Gelsia Ambiente S.r.l. (nel seguito Gelsia Ambiente), di cui Gelsia detiene il 70% del capitale sociale;
- il Comune di Seregno è altresì socio della società a responsabilità limitata Brianzacque, con sede in Monza, viale Enrico Fermi, 105, con un capitale sociale pari a euro 126.883.498,98, detenendo l'8,9060% del predetto capitale sociale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel seguito D.Lgs. 175/2016), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e costituente il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel testo modificato e integrato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RILEVATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che le predette amministrazioni pubbliche possono:

- nei limiti di quanto sopra rilevato, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e di seguito puntualmente elencate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito D.Lgs. 50/2016);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 24 del D.Lgs. 75/2016 ha previsto che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 dicembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- il Comune di Seregno ha adempiuto a quanto stabilito dal suddetto articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 mediante la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017;

RICHIAMATO ora l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 che stabilisce che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, dello stesso D.Lgs. 175/2016 in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, alla razionalizzazione periodica di cui al precedente articolo 20 si procede a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione rilevata alla data del 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che, ai fini della previsione di cui al suddetto articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, i piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino, ai sensi del comma 2:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-quinquies, dello stesso D.Lgs. 175/2016;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-quater, dello stesso D.Lgs. 175/2016;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente e i risultati gestionali dalle medesime conseguite;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate detenute dall'Ente;

RILEVATO che:

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle sopra indicate prescrizioni;
- l'esito della ricognizione effettuata è contenuto nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, denominato "Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Seregno" e che, in effetti, costituisce l'"analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;
- la ricognizione di cui al precedente alinea, tenuto conto degli interventi già avviati e/o attuati a seguito di quanto contenuto nella deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, non ha evidenziato il ricorrere di alcuna delle condizioni che rendono necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;
- ciò non di meno, l'attuale struttura societaria del Gruppo AEB-Gelsia presenta elementi che appaiono meritevoli di interventi di affinamento, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione degli assetti organizzativi e con il fine di razionalizzarne la governance e semplificarne i processi decisionali e di indirizzo strategico, secondo quanto meglio rappresentato nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B) e denominato "Interventi per la semplificazione della struttura societaria e della governance del Gruppo AEB-Gelsia";

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti e, in particolare, delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATA, per quanto applicabile a quanto oggetto del presente provvedimento e a quanto contenuto nello stesso, la deliberazione della Corte dei conti-sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate apposite "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016";

PRESO ATTO che le predette linee di indirizzo adottate dalla Corte dei conti-sezione delle Autonomie precisano, in particolare, che:

- "nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento" la "razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni";
- deve ritenersi, in tal senso, che "l'atto di ricognizione (...) sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione";
- "gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)";
- "nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata";

RICHIAMATE le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei conti;

Con riferimento ad AEB S.p.A. e al Gruppo AEB-Gelsia

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto precedentemente premesso, il Comune di Seregno è attualmente socio della società multiutility AEB, società controllante il Gruppo AEB-Gelsia;

- il capitale sociale di AEB, con l'eccezione di un numero di azioni, rappresentante lo 0,111% del capitale sociale, detenute dalla società medesima, è interamente posseduto da enti locali, fra i quali il Comune di Seregno in qualità di socio di controllo;
- AEB partecipa inoltre, con una quota del 7,18%, a Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione, società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 13 aprile 2012 e che si occupa della gestione dei contratti non ancora scaduti per la commercializzazione all'ingrosso del gas naturale;
- alla data del 31 dicembre 2017 Gelsia partecipava, con una quota del 25% in Commerciale Gas & Luce S.r.l., operante nel settore della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica, la quale, a sua volta, deteneva il 21,29% del capitale sociale di Energy Trade (En.Tra.) S.p.A., operante essenzialmente come shipper nel settore del gas naturale;
- in data 30 ottobre 2018, in attuazione dell'indirizzo all'uopo impartito con la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, Gelsia ha provveduto ad alienare, a esito dell'esperimento di apposita procedura a evidenza pubblica, la partecipazione detenuta in Commerciale Gas & Luce S.r.l.;
- il Gruppo AEB-Gelsia svolge prevalentemente la propria attività nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, del teleriscaldamento, dei servizi ambientali e delle farmacie, risultando più precisamente attivo, fatto salvo il maggior dettaglio contenuto nell'allegato A) al presente provvedimento, nei seguenti settori:
 - i. vendita del gas naturale e dell'energia elettrica e teleriscaldamento, mediante Gelsia, controllata da AEB, che ne detiene il 77,111% del capitale sociale;
 - ii. distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, mediante RetiPiù, controllata da AEB che ne detiene il 58,862% del capitale sociale e in cui Gelsia detiene, a sua volta, una partecipazione pari al 19,023% del capitale sociale;
 - iii. igiene ambientale mediante Gelsia Ambiente, controllata da Gelsia che ne detiene, attualmente, il 70% del capitale sociale;
 - iv. gestione delle farmacie mediante AEB;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dal quale emerge che:

- tutte le partecipazioni nelle società del Gruppo AEB-Gelsia (diretta in AEB e indirette in Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente), rispetto alle puntuali previsioni del D.Lgs. 175/2016, appaiono riconducibili a una delle categorie di cui all'articolo 4 e non ricadono in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e possono essere pertanto mantenute senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione, continuando peraltro a soddisfare, come evidenziato in sede di revisione straordinaria, i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- con riferimento alla partecipazione indiretta in Commerciale Gas & Luce S.r.l., detenuta da Gelsia, la stessa è stata alienata;
- con riferimento alla partecipazione indiretta in Energy Trade (En.Tra.) S.p.A. la stessa è cessata per effetto della alienazione della partecipante Commerciale Gas & Luce S.r.l.;
- con riferimento alla partecipazione indiretta in Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione, detenuta da AEB, la stessa risulta attualmente in fase di liquidazione;

RICORDATO che il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020 (sezione strategica e sezione operativa) del Comune di Seregno, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 9 del 17 febbraio 2018, congiuntamente con il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, conferma, per quanto riguarda l'importanza strategica e operativa del Gruppo AEB-Gelsia, i contenuti della deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che l'attuale struttura societaria del Gruppo AEB-Gelsia risulta caratterizzata da una distribuzione della compagine societaria su due livelli - quello della capogruppo AEB e quello delle società controllate - e che alcuni soci pubblici possiedono partecipazioni, dirette e/o indirette, sia nella capogruppo AEB quanto nelle società controllate;

CONSIDERATO che nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B), sono contenuti gli interventi ritenuti necessari per

la semplificazione della struttura societaria e di governance del Gruppo AEB-Gelsia, con particolare riferimento all'attivazione di un processo di riunione della compagine sociale su un unico livello, attraverso il conferimento nella capogruppo AEB delle partecipazioni attualmente detenute dai soci pubblici di Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente, fermo restando che il Comune di Seregno dovrà comunque mantenere una quota di controllo nella capogruppo AEB superiore al 50%;

RITENUTO che, a seguito degli interventi di cui sopra, si verrebbe a realizzare il superamento della duplicazione dei livelli di partecipazione nel Gruppo AEB-Gelsia, accentrandone la governance nella sola AEB, così da garantire unitarietà degli indirizzi strategici e industriali e facilitare l'attività di controllo sulle società operative, rendendo a un tempo più efficaci e incisive le scelte strategiche e favorendo l'ottimizzazione della catena di creazione del valore;

Con riferimento a Brianzacque S.r.l.

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto precedentemente premesso, il Comune di Seregno è attualmente socio di Brianzacque S.r.l. (nel seguito Brianzacque) società a totale partecipazione pubblica, con una partecipazione di minoranza pari all'8,9060%;
- Brianzacque è attualmente il gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, risponde ai requisiti del modello societario in house ed è controllata dai propri soci, i quali, attraverso un comitato di controllo analogo, esercitano poteri di controllo e direzione maggiori rispetto a quelli che il diritto societario ordinariamente riconosce alla maggioranza sociale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 maggio 2014, relativa all'acquisizione delle quote di partecipazione detenute da Alto Lambro Servizi Idrici S.p.A. (ALSI) in Brianzacque per l'attuazione dell'iter procedurale di riorganizzazione del servizio idrico integrato;

VISTO, con specifico riferimento anche a Brianzacque, l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dal quale risulta che la relativa partecipazione, rispetto alle puntuali previsioni del D.Lgs. 175/2016, appare riconducibile a una delle categorie di cui all'articolo 4 e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e può essere pertanto mantenuta senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione, continuando peraltro a soddisfare, come evidenziato in sede di revisione straordinaria, i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;

Con riferimento ai contenuti della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017

CONSIDERATO che:

- mentre l'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 prevede un apposito "momento" di rendicontazione inerente l'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 2 non risulta contemplata alcuna forma di rendicontazione dei contenuti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al successivo articolo 24;
- in un'ottica di trasparenza e con la finalità di garantire la piena continuità, nel tempo, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 e secondo quanto precisato dalle linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei conti, appare tuttavia opportuno procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione anche di un'apposita relazione sull'attuazione delle misure contenute nella revisione straordinaria delle partecipazioni approvata dal Comune di Seregno con la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017;
- gli interventi riguardanti il Gruppo AEB-Gelsia come contenuti nel documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B),

rendono necessaria l'introduzione di alcune modifiche e integrazioni dei contenuti della suddetta revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno, con particolare riferimento agli indirizzi relativi al numero massimo dei componenti degli organi amministrativi di AEB e di Gelsia Ambiente, alla composizione degli organi di controllo di Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente e alle tempistiche per le modifiche statutarie in sede assembleare delle società del Gruppo AEB-Gelsia;

RILEVATO che:

- la relazione sull'attuazione delle misure contenute nella revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 è contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C) e denominato "Relazione sull'attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016. Modifiche e integrazioni ai contenuti della stessa";
- nel medesimo documento sono riportate le sopra considerate modifiche dei contenuti della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno;

Con riferimento alle modifiche statutarie di AEB S.p.A. e delle altre società del Gruppo AEB-Gelsia

CONSIDERATO che, in relazione ai contenuti della deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017 e ai contenuti del presente provvedimento:

- sussiste la necessità di procedere a modificare lo Statuto di AEB, nel senso testuale come risultante dal documento comparativo "Modifiche allo Statuto di AEB S.p.A. - prospetto di raffronto" e dal documento "Modifiche allo Statuto di AEB S.p.A. - testo definitivo post approvazione", allegati al presente provvedimento, quali sue parti integranti e sostanziali, rispettivamente sotto le lettere D) ed E), e ciò, in particolare, anche in considerazione del fatto che, al termine del processo di semplificazione della struttura societaria e di governance su un unico livello, tutti i soci pubblici del Gruppo AEB-Gelsia saranno riuniti nella compagine azionaria di AEB, per il che, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soci, anche di minoranza, alla governance della società, viene ravvisata la necessità di prevedere che, comunque nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, l'amministrazione della capogruppo possa venire assicurata anche da un organo amministrativo collegiale composto da tre o cinque membri;
- occorre dare mandato al Sindaco, o a suo delegato, in qualità di rappresentante legale del socio Comune di Seregno e ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, a intervenire nell'assemblea societaria di AEB conformemente a quanto contenuto nella presente deliberazione;
- occorre altresì dare mandato al Sindaco, o a suo delegato, in qualità di rappresentante legale del socio Comune di Seregno, di trasferire alla partecipata diretta AEB gli indirizzi circa le modifiche statutarie da assumere con riferimento alle società a partecipazione indiretta Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente, in considerazione del fatto che al termine del processo di semplificazione della struttura societaria e di governance su un unico livello, Gelsia e RetiPiù risulteranno partecipate, quale socio pubblico, solo da AEB, mentre Gelsia Ambiente risulterà partecipata da AEB con il 70% e dal già esistente socio privato al 30%, per il che:
 - i. si ravvisa necessario che Gelsia e RetiPiù possano essere amministrate anche da un organo amministrativo collegiale composto da non più di tre membri, mentre Gelsia Ambiente da un organo amministrativo collegiale composto da tre o cinque membri, il tutto sempre nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016;
 - ii. si ravvisa altresì necessario che, in relazione alla complessità e rilevanza economico-patrimoniale e finanziaria delle predette società, che impongono il rafforzamento dei compiti di controllo e vigilanza sull'andamento societario e un più ampio controllo sulle deliberazioni degli organi di amministrazione, gli organi di controllo di Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente possano essere costituiti, oltre che in forma monocratica, anche in forma collegiale;
 - iii. si ravvisa infine necessario che l'adozione delle modifiche statutarie indicate dalla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, quanto ai criteri per l'elezione dei consiglieri di amministrazione al fine di un rafforzamento dei diritti di governance dei soci pubblici di

minoranza in RetiPiù e Gelsia sia rimandata all'esito del piano di riunione dei soci pubblici nel capitale della sola AEB, verificata alla luce dell'adesione di tali soci al piano di riunione e quindi rivalutata nell'ambito del nuovo contesto;

- occorre altresì dare mandato al Sindaco, o a suo delegato, in qualità di rappresentante legale del socio Comune di Seregno, di trasferire alla partecipata diretta AEB gli indirizzi circa le ulteriori modifiche statutarie da assumere con riferimento alle società a partecipazione indiretta Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente, di seguito riassunti, che si aggiungono a o integrano quelli indicati dalla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, eventualmente modificato e integrata con il presente provvedimento, comprensivo dei documenti allo stesso allegati quali sue parti integranti e sostanziali:
 - i. eliminare nello statuto di Gelsia S.r.l. la previsione relativa all'approvazione del budget in sede assembleare in quanto non più necessaria nell'ottica di trasformazione della stessa in società puramente operativa e della riunione della compagine sociale del Gruppo AEB-Gelsia su un unico livello (in AEB);
 - ii. rimettere all'assemblea societaria la scelta tra un organo di controllo collegiale (collegio sindacale) o monocratico, sul presupposto che nelle società a controllo pubblico devono essere rafforzati i presidi di controllo e che un organo collegiale garantisce meglio la presenza di suoi membri a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, rendendo così permanente, effettivo, diretto e immediato il controllo sull'attività dell'organo amministrativo della società;
 - iii. prevedere termini di 60 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci nei casi previsti;
 - iv. ribadire la necessità che i componenti dell'organo amministrativo siano dotati di qualificata e comprovata competenza professionale per titoli di studio acquisiti, per funzioni svolte ed esperienze maturate presso aziende pubbliche o private o per attività di lavoro, anche libero professionali, che abbiano consentito di acquisire significative capacità di gestione tecnico-amministrativa di problematiche complesse;

RILEVATO, con riferimento alla competenza in materia di modifiche statutarie di società partecipate, che:

- l'articolo 7 del D.Lgs. 175/2016, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce la competenza dell'organo consiliare, con le particolari modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero e la revoca dello stato di liquidazione;
- la suddetta disposizione riprende significativa parte del disposto di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile, in materia di diritto di recesso del socio dissenziente sulle deliberazioni riguardanti le sopra riportate modifiche, così che la competenza consiliare appare pienamente giustificata in quanto le predette modifiche sono tali da incidere sugli elementi costitutivi della società, anche in relazione alle sostanziali conseguenze che l'eventuale recesso dei soci dissenzienti comporta nello svolgimento del rapporto sociale;
- in relazione a quanto sopra si rende possibile affermare la competenza consiliare tenuto conto che le modifiche statutarie contenute nel presente provvedimento sono tali da apportare un cambiamento dell'attività della società che può pacificamente essere considerato significativo;

Con riferimento all'offerta in opzione di n. 16.087 azioni ordinarie di AEB da parte del socio Comune di Muggiò

RILEVATO che con nota del 30 novembre 2018, protocollo comunale 0065207/18 del 4 dicembre 2018, AEB ha, in sintesi, rappresentato che;

- il socio Comune di Muggiò ha comunicato l'esito negativo dei tentativi di alienazione della propria partecipazione detenuta in AEB e ha chiesto al consiglio di amministrazione della società di attivare la procedura di cui all'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, che prevede che, in caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria o di mancata alienazione entro il termine di un anno dal provvedimento di revisione straordinaria, la partecipazione del socio sia liquidata in denaro seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
- conseguentemente il consiglio di amministrazione di AEB, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore legale dei

conti, nella seduta del 27 novembre 2018 ha determinato il valore della partecipazione detenuta dal Comune di Muggiò, composta da n. 16.087 azioni ordinarie, pari all'1,911% dal capitale sociale, in euro 2.712.010,808, equivalente a euro 168,584 per azione;

- in esito a quanto sopra le suddette azioni sono state quindi offerte in opzione per l'acquisto agli altri soci di AEB in proporzione al numero delle azioni da questi possedute, con la precisazione che in caso di mancato collocamento delle azioni si procederà mediante la procedura dell'articolo 2437-quater, comma 5, del codice civile;

RILEVATO altresì che con successiva nota dell'11 dicembre 2018, protocollo comunale 0066522/18 in pari data, AEB ha comunicato che, a seguito della definitiva evasione della pratica di deposito dell'offerta di azioni in opzione da parte del Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'opzione è definitivamente fissato nel giorno 10 gennaio 2019;

RICORDATO che l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che, in via generale, l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato, oltre che con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo 4, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dovendo altresì la motivazione dare anche conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, rispetto alla sopra ricordata offerta in opzione di n. 16.087 azioni ordinarie di AEB, l'Ente interessato non intende far valere il proprio diritto di opzione in quanto:

- l'eventuale esercizio dell'opzione, eventualmente anche per l'intero numero di azioni offerte dal Comune di Muggiò, non modificherebbe in maniera rilevante la capacità di controllo del Comune di Seregno della governance societaria e del Gruppo;
- l'esborso finanziario eventualmente da effettuare non è attualmente previsto a bilancio;
- anche alla luce dei contenuti della presente deliberazione l'eventuale esercizio del diritto di opzione non appare allo stato conforme ai principi generali di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- si intende dare mandato al Consiglio di Amministrazione di AEB di procedere, ai sensi dell'art. 2437 quater comma 5, all'acquisto in proprio delle azioni del Comune di Muggiò;

Con riferimento ad altre società e organismi

PRESO ATTO che:

- a seguito dell'indirizzo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 aprile 2014 il Comune di Seregno ha già provveduto a liquidare Azienda Municipale Servizi Pubblici (AMSP) Gestioni S.r.l., di cui deteneva l'intero capitale sociale;
- la predetta società è risultata cancellata dal registro delle imprese in data 30 luglio 2015;
- per sola completezza delle informazioni relative al quadro di riferimento esterno, non essendo lo stesso soggetto alla complessiva disciplina recata dal D.Lgs. 175/2016, non trattandosi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), di organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, alla data del 31 dicembre 2017 risultava in fase di liquidazione il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, azienda speciale consortile, di cui il Comune di Seregno deteneva 101,44 millesimi del capitale di dotazione, avendo lo stesso Consorzio terminato la fase liquidatoria;

RILEVATO infine che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede inoltre che:

- ai sensi del comma 3, i provvedimenti cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi del precedente articolo 5, comma 4;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura

- di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi del precedente articolo 5, comma 4;
- ai sensi del comma 7, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con anche l'applicazione della disciplina di cui al successivo articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera e);

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO degli emendamenti presentati ed approvati (all. ti 1 e 5);

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 5 astenuti (Mariani T., Trezzi, Casiraghi, Viganò e Cadorin) (presenti n. 23),

DELIBERA

1. di assumere come proprie le sopraesposte premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa - che qui si intendono integralmente riportare e approvate - quale parte integrante e motivo determinante della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Seregno detiene partecipazioni, dirette e indirette, alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);
3. di dare atto che la ricognizione predetta, tenuto conto degli interventi già avviati e/o attuati a seguito di quanto contenuto nella deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non ha evidenziato il ricorrere di alcuna delle condizioni che rendono necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
4. di disporre, in esito alla ricognizione di cui al precedente punto 2):
 - a) il mantenimento delle partecipazioni detenute in Brianzacque S.r.l., Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A., Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l., senza l'attivazione di alcun piano di razionalizzazione;
 - b) la presa d'atto della già avvenuta alienazione della partecipazione indiretta in Commerciale Gas & Luce S.r.l.;
 - c) la presa d'atto della cessazione della partecipazione indiretta in Energy Trade (En.Tra.) S.p.A. per effetto della alienazione della partecipante Commerciale Gas & Luce S.r.l.;
 - d) la presa d'atto della già avvenuta messa in liquidazione volontaria della partecipata indiretta Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione;

5. di formulare gli ulteriori indirizzi di semplificazione relativi al Gruppo AEB-Gelsia e alle società che ne fanno parte, come contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);
6. di approvare la relazione sull'attuazione delle misure contenute nella revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per come approvata dalla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);
7. di modificare e integrare i contenuti della revisione straordinaria di cui al punto precedente, limitatamente a quanto esplicitamente indicato nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C), approvandone altresì gli ulteriori indirizzi ivi contenuti;
8. di modificare lo Statuto della partecipata diretta Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. nel senso testuale come risultante dai documenti allegati al presente provvedimento, quali sue parti integranti e sostanziali, rispettivamente sotto le lettere D) ed E);
9. di dare mandato al Sindaco, o a suo delegato, in qualità di rappresentante legale del socio Comune di Seregno e ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a intervenire nell'assemblea societaria straordinaria di Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. conformemente a quanto contenuto nella presente deliberazione;
10. di dare altresì mandato al Sindaco, o a suo delegato, in qualità di rappresentante legale del socio Comune di Seregno, di trasferire alla partecipata diretta Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. gli indirizzi circa le modifiche statutarie da assumere con riferimento alle società a partecipazione indiretta Gelsia S.r.l., RetiPiù S.r.l. e Gelsia Ambiente S.r.l., come di seguito definiti:
 - ✓ disporre che, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, Gelsia S.r.l. e RetiPiù S.r.l. anche da un organo amministrativo collegiale composto da non più di tre membri, mentre Gelsia Ambiente da un organo amministrativo collegiale composto da tre o cinque membri;
 - ✓ disporre che, in relazione alla complessità e rilevanza economico-patrimoniale e finanziaria delle predette società, che impongono il rafforzamento dei compiti di controllo e vigilanza sull'andamento societario e un più ampio controllo sulle deliberazioni degli organi di amministrazione, gli organi di controllo di Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente possano essere costituiti, oltre che in forma monocratica, anche in forma collegiale;
 - ✓ disporre che l'adozione delle modifiche statutarie indicate dalla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, quanto ai criteri per l'elezione dei consiglieri di amministrazione al fine di un rafforzamento dei diritti di governance dei soci pubblici di minoranza in RetiPiù e Gelsia sia rimandata all'esito del piano di riunione dei soci pubblici nel capitale della sola Ambiente Energia Brianza (AEB), verificata alla luce dell'adesione di tali soci al piano di riunione e quindi rivalutata nell'ambito del nuovo contesto;
11. di dare altresì mandato al Sindaco, o a suo delegato, in qualità di rappresentante legale del socio Comune di Seregno, di trasferire alla partecipata diretta Ambiente Energia Brianza (AEB) gli indirizzi circa le ulteriori modifiche statutarie da assumere con riferimento alle società a partecipazione indiretta Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente, di seguito riassunti, che integrano quelli indicati dalla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, eventualmente modificati e integrati con il presente provvedimento, comprensivo dei documenti allo stesso allegati quali sue parti integranti e sostanziali:
 - ✓ eliminare nello statuto di Gelsia S.r.l. la previsione relativa all'approvazione del budget in sede assembleare in quanto non più necessaria nell'ottica di trasformazione della stessa in società puramente operativa e della riunione della compagine sociale del Gruppo AEB-Gelsia su un unico livello;
 - ✓ rimettere all'assemblea societaria la scelta tra un organo di controllo collegiale (collegio sindacale) o monocratico, sul presupposto che nelle società a controllo

- pubblico devono essere rafforzati i presidi di controllo e che un organo collegiale garantisce meglio la presenza di suoi membri a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, rendendo così permanente, effettivo, diretto e immediato il controllo sull'attività dell'organo amministrativo della società;
- ✓ prevedere termini di 60 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci nei casi previsti;
 - ✓ ribadire la necessità che i componenti dell'organo amministrativo siano dotati di qualificata e comprovata competenza professionale per titoli di studio acquisiti, per funzioni svolte ed esperienze maturate presso aziende pubbliche o private o per attività di lavoro, anche libero professionali, che abbiano consentito di acquisire significative capacità di gestione tecnico-amministrativa di problematiche complesse;
12. di rinunciare, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, all'esercizio dell'opzione, relativamente all'offerta in opzione di n. 16.087 azioni ordinarie di Ambiente Energia Brianza (AEB) da parte del socio Comune di Muggiò, dando altresì mandato al CDA di AEB di procedere ai sensi dell'art. 2437 - quater - comma 5 del codice civile, in caso di mancato collocamento delle azioni;
13. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Seregno oggetto della analisi di cui al precedente punto 2., nonché ai soci delle società medesime;
14. di trasmettere gli esiti e i contenuti di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e di rendere disponibili gli stessi alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 5 astenuti (Mariani T., Trezzi, Casiraghi, Viganò e Cadorin) (presenti n. 23),

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato.-

PARERI E ATTESTAZIONE

Area: PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Servizio: SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile del procedimento: VISCARDI CORRADO

Oggetto: ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ART.20, D.LGS.175/2016. PIANO DI RIASETTO ORG.VO SOCIETARIO ANCHE IN MODIFICA E A INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI DELLA REVISIONE STRAORDINARIA.ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MATERIA DI PARTECIPATE

- 1.** In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 14-12-2018

IL DIRIGENTE
VISCARDI CORRADO

- 2.** In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)

Parere: FAVOREVOLE

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo	imp/acc	importo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Lì, 14-12-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA'**
VISCARDI CORRADO

- 3.** In ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 14-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
MOTOLESE FRANCESCO

Il Presidente
AMATI PIETRO

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

lì, 09-01-2019

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 27-12-2018

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO

Certifico che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
